

## CHI “ACCREDITA GLI ACCREDITATORI”?

Gli Operatori della valutazione di conformità (Laboratori di Prova e Taratura, Organismi di Certificazione ed Ispezione) sono chiamati ad assicurare la validità dei servizi di attestazione della conformità da essi forniti, tramite dimostrazione oggettiva del possesso dei requisiti istituzionali, organizzativi, tecnici e morali atti a garantire il rispetto e l'efficace implementazione dei principi fondamentali di apertura, trasparenza, indipendenza, imparzialità, etica professionale, competenza tecnica, efficienza ed efficacia che devono ispirare i loro comportamenti.

Tale qualificazione – che deriva da obblighi giuridici per gli Operatori del settore cogente e regolamentato (conformità alle Regole Tecniche), mentre rappresenta una scelta volontaria per gli Operatori della sfera volontaria (conformità alle Norme Tecniche consensuali) – costituisce un presupposto essenziale per la credibilità dei risultati forniti (rapporti di prova, certificazioni di sistema e di prodotto, rapporti di ispezione) e per il buon funzionamento del Sistema per la Qualità, nei suoi diversi aspetti e componenti.

Un criterio oggettivo ed univoco di qualificazione di detti Operatori, ormai universalmente riconosciuto e condiviso, è rappresentato dalla rispondenza alle apposite Norme e Guide sviluppate su scala internazionale (Norme della serie EN 45000 e Guide **EA – European Cooperation for Accreditation** in Europa; Norme ISO/IEC e Guide IAF – **International Accreditation Forum** a livello internazionale).

Nel settore cogente la verifica di rispondenza spetta alle Autorità competenti. Nella sfera volontaria, tale verifica, generalmente indicata con il termine “Accreditamento”, è eseguita da appositi Enti super partes (Enti di Accreditamento), in stretta aderenza alle prescrizioni delle Norme e Guide di cui sopra.

Gli Enti di Accreditamento, qualora non in possesso di appositi riconoscimenti giuridici, agiscono sulla base di una delega “de facto” ad essi conferita spontaneamente dal sistema socio-economico.

Nell'ambito del sistema volontario e nella maggior parte dei sistemi socio-economici europei ed extra-europei (fatte salve alcune rare eccezioni che peraltro confermano la regola), l'esercizio delle attività di valutazione della conformità e delle attività di accreditamento è **libero**, vale a dire non soggetto a specifica regolamentazione, ma solo alle leggi generali in materia di attività economiche.

Il controllo dell'operato degli Organismi di valutazione della conformità è assicurato dall'intervento degli Enti di Accreditamento, a cui detti Organismi accedono sulla base di una scelta “volontaria” fortemente “ispirata” dal libero mercato che giustamente richiede garanzie sulla qualità dei servizi di valutazione della conformità di cui si avvale.

Sembrirebbe invece mancare il controllo sull'operato degli Enti di Accreditamento. Di fatto, tale controllo esiste, all'interno dei singoli Enti, tramite l'azione di indirizzo e sorveglianza svolta dagli stakeholders (fra cui le Pubbliche Amministrazioni) nei termini prescritti dalle Norme applicabili agli Enti stessi. Trattandosi però di un controllo “interno”, esso potrebbe non risultare esente da “sospetti” di “autoreferenzialità”.

Orbene, conscio di tale limitazione, il sistema internazionale di accreditamento volontario ha posto in atto opportuni **meccanismi di controllo “esterno”** che sono rappresentanti dalla partecipazione degli Enti di Accreditamento ad apposite Associazioni internazionali (quali, per l'appunto, le già citate EA ed IAF) e, in tali ambiti, dalla sottoscrizione degli **Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento (MLA)** gestiti da dette Associazioni.

Per essere membri di EA (o IAF), gli Enti di Accreditamento devono fornire evidenza della loro concreta operatività e questa deve risultare conforme (quanto meno su base documentale) ai requisiti delle Norme e Guide applicabili.

Gli Enti di Accreditamento membri di EA (e IAF) possono entrare a far parte degli **Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA)** (relativi alle diverse tipologie di accreditamento: accreditamento delle attività di taratura, delle attività di prova, certificazioni di prodotti, certificazioni di sistemi di gestione per la qualità, certificazioni di sistemi di gestione ambientale, certificazioni di personale, ispezioni), solo dopo essere stati **sottoposti, con esito positivo, ad uno specifico ed accurato processo di valutazione (Peer Assessment)**.

Tale valutazione è condotta da parte di un Gruppo di Verifica Ispettiva composto da Valutatori designati da appositi Organi collegiali (i cosiddetti Comitati MLA), scelti fra esperti iscritti in appositi elenchi ed espressi dagli stessi membri di EA (o IAF). Essa ha lo scopo di accertare che l'Ente ispezionato operi in piena conformità alle prescrizioni delle Norme Europee (internazionali) e apposite Guide EA (IAF) applicabili. Si noti che, nel corso di tali verifiche, particolare attenzione viene rivolta all'azione di sorveglianza svolta dall'Ente valutato nei confronti dei Soggetti accreditati, in termini di accertamento del continuo rispetto delle regole, mantenimento e miglioramento della competenza e rispetto dei principi di etica professionale.

**La partecipazione agli Accordi MLA garantisce pertanto la competenza ed il rigore procedurale dell'Ente firmatario, nonché l'uniformità del suo modo di operare rispetto a quello degli altri Enti firmatari.**

**Le attestazioni di conformità rilasciate da Soggetti accreditati da Enti di Accreditamento che partecipano agli Accordi MLA sono pertanto valide e credibili, in quanto sottoposte al controllo di un competente Ente di Accreditamento, nonché fra loro equivalenti, e come tali accettate e riconosciute, in quanto emesse in un contesto di regole e procedure uniformate.**

Le attestazioni di conformità (quali certificazioni di prodotti o di sistemi di gestione) rilasciate da Soggetti non accreditati o accreditati da Enti di Accreditamento che **non sono firmatari** degli Accordi MLA (non essendo membri di EA e IAF e non essendosi sottoposti, con esito positivo, alle valutazioni di cui sopra), **non offrono le necessarie garanzie di valore e credibilità**.

In tal caso, infatti, non sussiste alcuna “prova” oggettiva della competenza e serietà professionale del “sedicente” Ente di Accreditamento (che può esistere ma non è oggettivamente dimostrabile, in quanto detto Ente non è stato valutato in tal senso), nonché di quelle degli Organismi “accreditati” (che pure possono in teoria sussistere, ma che non sono dimostrabili, in quanto non vi è garanzia del loro avvenuto accertamento, sulla base di criteri univoci, accettati e condivisi in ambito internazionale).

**Gli utilizzatori delle attestazioni di conformità, nei loro diversi ruoli di committenti od acquirenti di beni e servizi strumentali o di semplici utenti e consumatori, sono pertanto invitati a richiedere sempre che dette attestazioni siano accreditate da Enti di Accreditamento firmatari dei suddetti Accordi di Mutuo Riconoscimento (*in Italia SINCERT, per l'accreditamento delle attività di certificazione e ispezione*), pretendendo evidenza oggettiva di tale condizione, nonché a diffidare di dichiarazioni di Soggetti che si auto definiscono “Enti di Accreditamento” senza offrire le necessarie garanzie di competenza e serietà professionale.**

Milano, Febbraio 2002

Il Presidente SINCERT – Ing. Lorenzo Thione